

Illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione sull'istanza di VIA concernente la realizzazione dell'impianto fotovoltaico

T.A.R. Veneto, Sez. VI 17 gennaio 2025, n. 67 - Raiola, pres.; Zampicinini, est. - Stm22 S.r.l. (avv. Pecoraro) c. Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (Avv. distr. Stato).

Ambiente - Illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione sull'istanza di VIA concernente la realizzazione dell'impianto fotovoltaico.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. In data 03.06.2022, la Società STM22 s.r.l. ha presentato all'allora Ministero per la Transizione Energetica, oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (d'ora in avanti MASE) istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per la realizzazione di un impianto fotovoltaico "Melidissa" con potenza nominale pari a 22,62 MW nel Comune di Musile di Piave (VE).

L'impianto si collocava tra gli interventi attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) individuati nell'allegato I bis al Codice Ambiente, la cui valutazione in sede di VIA era rimessa alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ai sensi dell'art. 8, comma 2 bis, del d.lgs. n. 152/2006.

2. In data 29 novembre 2022, all'esito di un primo vaglio di ammissibilità dell'istanza, il suddetto Ministero ha comunicato alla Società la procedibilità dell'istanza, pubblicando in pari data sul proprio portale istituzionale tutta la documentazione di progetto, e avviando dunque la fase della consultazione pubblica come previsto dallo schema procedimentale di cui all'art. 23 del Codice Ambiente.

3. Successivamente, il Ministero della Cultura (MIC) e la Città Metropolitana di Venezia, in quanto Amministrazioni interessate al procedimento, hanno richiesto il deposito di documentazione integrativa con riferimento al progetto.

4. Il MASE procedeva allora alla pubblicazione delle citate integrazioni il 12.06.2023 sul proprio portale istituzionale, unitamente all'avviso di avvio di una nuova consultazione pubblica, fissando per il 27.06.2023 il termine per la presentazione di osservazioni ai sensi dell'art. 24, comma 5, del TUA.

5. Una volta scaduto detto termine il procedimento però non proseguiva oltre.

6. Stante l'inattività del MASE con riferimento alla debita finalizzazione del procedimento di VIA, la società inviava quindi all'Amministrazione:

- un primo sollecito formale, in data 04.03.2024;
- una diffida alla conclusione del procedimento di VIA, in data 25 settembre 2024.

7. Da tanto scaturiva la proposizione del ricorso in epigrafe, per mezzo del quale la società ricorrente ha richiesto a questo T.A.R. l'accertamento dell'illegittimità del silenzio amministrativo ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 e 117 del c.p.a. e dell'art. 2 della legge n. 241/1990 e s.m.i., e pertanto la declaratoria dell'obbligo del MASE di provvedere con un provvedimento espresso sulla predetta istanza di essa ricorrente, con la nomina di un Commissario ad acta nel caso di perdurante inerzia.

Con il ricorso, inoltre, la società ha chiesto che fosse accertato il proprio diritto al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria previsti dall'art. 33 del d.lgs. n. 152/2006, giusta il disposto di cui all'art. 25, comma 2 ter, del d.lgs. n. 152/2006, e, conseguente, il MASE fosse condannato al relativo rimborso per una somma pari a euro 4088,33.

7.1. Il ricorso veniva affidato alla censura di seguito distinta.

Violazione e falsa applicazione art. 2 legge 241/1990. Violazione e falsa applicazione artt. 8 comma 2 bis - 25 D.lgs. 152/06. Violazione e falsa applicazione art. 97 Cost. Violazione e falsa applicazione art. 41 C.D.F.U.E. Eccesso di potere per difetto d'istruttoria. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza.

In estrema sintesi, la ricorrente ha lamentato che la procedura di V.I.A. non fosse stata ancora definita, in violazione dei principi regolanti il relativo procedimento amministrativo e dei termini per esso fissati dal combinato disposto di cui agli artt. 2 della l. n. 241/1990, nonché 23 e 25 del D. lgs. n. 152/2006 (T.U.A.).

7. Si costituivano in giudizio in resistenza al ricorso il MASE.

8. La causa veniva infine chiamata alla camera di consiglio del 09.01.2025, all'esito della quale la controversia veniva trattenuta per la decisione.

9. Occorre innanzitutto ricordare che rispetto al progetto di impianto presentato dalla ricorrente, rientrando lo stesso tra gli interventi attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), si applicano i tempi e le modalità previsti per i progetti di cui al citato art. 8, comma 2-bis, nonché degli articoli 23, 24 e 25 del medesimo D.lgs. n. 152/2006, e l'istruttoria tecnica di valutazione di impatto ambientale è affidata alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.

9.1. Principiando, allora, dalla prima delle disposizioni appena menzionate, l'articolo 8 del D.lgs. n. 152/2006 disciplina



l'istituzione e il funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS (comma 1), nonché della più specifica Commissione Tecnica PNRR-PNIEC (comma 1 e 2-bis).

Con particolare riguardo alla seconda, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, occorre ricordare che:

- a) tale Commissione opera con le modalità previste dagli articoli 20, 21, 23, 24, 25, 27 e 28 dello stesso decreto;
- b) nella trattazione dei procedimenti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, la Commissione di cui al comma 2-bis dà *“precedenza ai progetti aventi un comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a quindici unità di personale, nonché ai progetti cui si correlano scadenze non superiori a dodici mesi, fissate con termine perentorio dalla legge o comunque da enti terzi, e ai progetti relativi ad impianti già autorizzati la cui autorizzazione scade entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza”* (comma 1);
- c) con particolare riferimento *“alle procedure di valutazione ambientale di competenza statale relative ai progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati dall'allegato I-bis alla parte seconda del presente decreto tra quelli a cui, ai sensi del periodo precedente”, deve essere data precedenza, “hanno in ogni caso priorità, in ordine decrescente, i progetti che hanno maggior valore di potenza installata o trasportata prevista, nonché i progetti concernenti impianti di produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al punto 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti”* (comma 1).

I profili più prettamente funzionali dell'azione amministrativa di settore, con l'individuazione delle fasi del procedimento di VIA e delle relative tempistiche, sono invece fissati dai successivi articoli 23, 24 e 25 del T.U.A..

L'articolo 23 delinea la fase introduttiva dell'istanza da parte dell'operatore economico, la quale deve essere provvista, in via generale, dei seguenti documenti:

- “a) il progetto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g);*
- b) lo studio di impatto ambientale;*
- c) la sintesi non tecnica;*
- d) le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del progetto ai sensi dell'articolo 32;*
- e) l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati all'articolo 24, comma 2;*
- f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33;*
- g) i risultati della procedura di dibattito pubblico eventualmente svolta ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.*

g-bis) la relazione paesaggistica prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2006, o la relazione paesaggistica semplificata prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31” (art. 23, comma 1 del T.U.A.).

Una volta ricevuta l'istanza, entro quindici giorni l'autorità competente verifica la completezza della documentazione con riferimento a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo, l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1, nonché l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33 (comma 3). La documentazione di cui al comma 1 è indi immediatamente pubblicata e resa accessibile, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, nel sito web dell'autorità competente all'esito delle verifiche di cui al comma 3.

Il 4° comma dell'art. 23 precisa poi, in relazione ai progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, che, *“contestualmente alla pubblicazione della documentazione di cui al comma 1, la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, avvia la propria attività istruttoria”*.

Il successivo articolo 24 affronta più specificamente la fase di *“consultazione del pubblico, acquisizione dei pareri e consultazioni transfrontaliere”*.

L'articolo, in primo luogo, nel comma 1° impone all'Amministrazione competente di pubblicare uno specifico avviso pubblico sul proprio sito web, avente come contenuto la presentazione dell'istanza, la documentazione alla stessa allegata, nonché le comunicazioni di cui all'articolo 23: forma di pubblicità che tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il comma precisa, nel suo ultimo periodo, che *“dalla data di pubblicazione sul sito web dell'avviso al pubblico decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA”*.

Il comma 3° dell'art. 24 prevede, indi, che entro il termine di trenta giorni, per i progetti di competenza della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico, *“chiunque abbia interesse può prendere visione, sul sito web, del progetto e della relativa documentazione e presentare le proprie osservazioni all'autorità competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi”*. E che entro il medesimo termine *“sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4”*.

Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del suddetto termine, il proponente ha inoltre la facoltà di presentare all'autorità competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti.

Qualora, poi, all'esito della consultazione, ovvero della presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente, si

renda necessaria la modifica o l'integrazione degli elaborati progettuali o della documentazione acquisita, a tenore del comma 4 dello stesso articolo *“la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, entro i venti giorni successivi, ovvero entro i dieci giorni successivi per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis può, per una sola volta, stabilire un termine non superiore ad ulteriori venti giorni, per la trasmissione, in formato elettronico, degli elaborati progettuali o della documentazione modificati o integrati”*.

Su richiesta motivata del proponente, la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, *“può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a sessanta giorni ovvero a centoventi giorni nei casi di integrazioni che richiedono maggiori approfondimenti su motivata richiesta del proponente in ragione della particolare complessità tecnica del progetto o delle indagini richieste. E, “nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta entro il termine perentorio stabilito, l'istanza si intende respinta ed è fatto obbligo alla Commissione di procedere all'archiviazione dell'istanza”* (comma 4).

L'autorità competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica immediatamente sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico. In relazione alle sole modifiche o integrazioni apportate agli elaborati progettuali e alla documentazione si applica il termine di trenta giorni, ovvero quindici giorni per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, per la presentazione delle osservazioni e la trasmissione dei pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4.

Entro i dieci giorni successivi il proponente ha facoltà di presentare all'autorità competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti (comma 5).

L'articolo 25, infine, delinea la fase di chiusura del procedimento e puntualizza la natura dei termini la cui osservanza forma oggetto di controversia.

Per i progetti sottoposti alla competenza della Commissione tecnica PNRR-PNIEC la disciplina è, in particolare, definita nei commi dal 2-bis al 2-sexies dell'articolo.

Il comma 2-bis impone alla detta Commissione di esprimersi *“entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA”*. Nei successivi trenta giorni, prosegue il comma, *“il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199”* (comma 2-bis).

Per il caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte della stessa Commissione, il successivo comma 2-quater introduce l'istituto del “potere sostitutivo”, in conformità con la disciplina generale di cui all'art. 2, commi 9-bis e ss. della l. n. 241/1990, e con riguardo ai provvedimenti di competenza tanto della Commissione tecnica quanto del Ministero della Cultura (nello specifico, della competente Soprintendenza speciale per il PNRR).

Il comma recita, a tal fine, che *“il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, acquisito, qualora la competente commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede all'adozione dell'atto omissivo entro i successivi trenta giorni. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte del direttore generale del Ministero della transizione ecologica ovvero in caso di ritardo nel rilascio del concerto da parte del direttore generale competente del Ministero della cultura, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990, provvede al rilascio degli atti di relativa competenza entro i successivi trenta giorni”*.

Il comma 2-quinquies chiarisce, da parte sua, che il concerto del competente direttore generale del Ministero della Cultura *“comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”*.

In ogni caso, l'adozione del parere e del provvedimento di V.I.A. non sono subordinate alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (comma 2-sexies). L'articolo 25 dispone infine, a suggello della procedura, al comma 7, che *“tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241”*.

10. Una volta conclusa la disamina delle norme di riferimento, il Collegio può ora procedere all'esame dell'azione avverso il silenzio-inadempimento.

10.1. La domanda è fondata nei termini che seguono.

10.2. In base al chiaro tenore del precetto normativo del comma 7 del citato art. 25, in base al quale *“tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241”*, deve concludersi nel senso della natura perentoria dei termini tesi a scandire le fasi del procedimento di V.I.A. anche in rapporto ai progetti (della più diversa potenza) da istruirsi da parte della Commissione Tecnica PNRR-PIEC.

La disciplina, invero, risulta preordinata ad assicurare l'essenziale valore della certezza dei tempi di gestione delle

incombenze di settore da parte delle Autorità titolari dei relativi procedimenti e del correlativo potere di provvedere, “*che non può essere eliso dalla emergenza di difficoltà operative che spetta alla stessa Amministrazione risolvere*” (vds. T.A.R. Campania-Napoli, n. 2204/2024).

Ciò posto, risulta agevole constatare che nel caso di specie, con riferimento all’istanza di V.I.A. presentata dalla ricorrente, il termine di conclusione del procedimento sia vanamente decorso nell’inerzia delle Amministrazioni tenute a esprimersi. Si ricorda, in proposito, che il Codice dell’Ambiente non indica un termine unitario per il procedimento, bensì termini distinti per le singole fasi in cui lo stesso si articola.

In particolare:

- “*dalla data di pubblicazione sul sito web dell’avviso al pubblico decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e l’adozione del provvedimento di VIA*” (art. 24, comma 1);

- “*entro il termine di (...) trenta giorni (...) dalla pubblicazione dell’avviso al pubblico (...), chiunque abbia interesse può (...) presentare le proprie osservazioni all’autorità competente (...). Entro il medesimo termine sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici (...)*” (art. 24, comma 3);

- la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, a sua volta, si esprime “*entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all’articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all’articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199*” (art. 25, comma 2-bis).

Ricapitolando, quindi, il Codice dell’Ambiente stabilisce che il termine “*per la consultazione, la valutazione e l’adozione del provvedimento di VIA*” decorre dalla pubblicazione online dell’avviso di avvio del procedimento, ed entro i successivi 130 giorni la Commissione tecnica deve esprimere il parere di compatibilità ambientale e predisporre lo schema di provvedimento, su cui il Ministero della Cultura è chiamato a rendere il proprio concerto; infine, il MASE adotta il provvedimento finale entro 30 giorni.

In definitiva, perciò, il procedimento deve concludersi entro 160 giorni (130 + 30 giorni) dalla pubblicazione online dell’avviso al pubblico. Sicché, considerato che nel caso in esame due sono state le pubblicazioni (avvenute il 29.11.2022 e il 12.06.2023), il procedimento avrebbe dovuto essere concluso entro il 08.05.2023, o al più tardi, il 20.11.2023.

Ciò posto, il presente ricorso, oltre a manifestarsi tempestivo (siccome notificato il 15.11.2024, e pertanto entro l’anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento di cui si lamenta il ritardo), si appalesa anche fondato.

È difatti pacifico che l’esame del progetto risulti ancora fermo alla fase preistruttoria. Nonostante l’adempimento della fase di consultazione pubblica, con la ricezione della documentazione integrativa richiesta alla ricorrente, la Commissione Tecnica PNRR - PNIEC non ha ancora avviato l’istruttoria sul progetto, né tantomeno adottato lo schema di provvedimento di VIA.

E nemmeno figura assunto alcun provvedimento di “sospensione” del procedimento.

Sicché risulta senz’altro ingiustificato il ritardo del M.A.S.E., che non ha proceduto alla definizione del procedimento nei termini di legge.

10.3. Il ricorso deve pertanto essere accolto, dovendosi ordinare all’Amministrazione di trattare e concludere il procedimento con le modalità che di seguito si precisano.

Il Collegio ricorda che, ai sensi dell’art. 25, comma 2-quater del T.U.A., in caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte della menzionata Commissione, “*il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, acquisito, qualora la competente commissione di cui all’articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell’ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede all’adozione dell’atto omissivo entro i successivi trenta giorni*”.

Da tale norma discende che l’accertamento dell’obbligo di provvedere in capo al MASE debba in via di principio tradursi nella necessaria propedeutica attivazione del potere sostitutivo di cui si è detto.

Il Collegio, dunque, deve ordinare al MASE, nella persona del Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile, quale titolare del potere sostitutivo, di procedere dapprima alla definizione della fase del procedimento di competenza della Commissione tecnica PNRR-PNIEC con l’acquisizione del parere dell’ISPRA entro il termine di trenta giorni, e indi alla successiva adozione dello schema del provvedimento conclusivo di VIA di cui all’art. 25, comma 2-bis del T.U.A. entro i successivi 30 giorni.

11. Stante l’ormai acclarata fondatezza dell’azione esperita dalla ricorrente avverso il silenzio, il Collegio può ora procedere alla trattazione della sua consequenziale domanda di accertamento del diritto al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria versati dalla stessa DS, e, dunque, di condanna del MASE al rimborso di cui all’art. 25, comma 2 -ter, del d.lgs. n. 152/2006.

11.1. Anche tale istanza risulta fondata.

11.2. La citata disposizione del T.U.A. prescrive che “*Nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 2-bis, primo e secondo periodo, non siano rispettati è rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei*

diritti di istruttoria di cui all'articolo 33, mediante utilizzazione delle risorse iscritte in apposito capitolo a tal fine istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica con uno stanziamento di euro 840.000 per l'anno 2021, di euro 1.640.000 per l'anno 2022 ed euro 1.260.000 per l'anno 2023. In sede di prima applicazione, i termini indicati al primo periodo del presente comma ai fini dell'eventuale rimborso al proponente del 50 per cento dei diritti di istruttoria decorrono dalla data della prima riunione della Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis”.

Come osservato dalla ricorrente, si tratta di disposizione che prescinde dalla natura dolosa o colposa del ritardo, e che si applica per il sol fatto che i termini non siano stati rispettati.

Nel caso di specie, come risulta dalla ricevuta di pagamento degli oneri istruttori versata in atti, la ricorrente ha versato la somma di euro 8.177,66.

Pertanto, ai sensi dell'art. 2-bis legge 241/90, in combinato disposto con l'art. 25 c. 2-ter D.lg. 152/06, il MASE deve essere condannato al pagamento per la cifra di euro 4.088,33, importo corrispondente alla metà delle spese di istruttoria versate dalla DS come da documentazione presente in atti, e, d'altra parte, non contestata dalla resistente.

12. In definitiva, per le ragioni sopra esposte, il ricorso è integralmente fondato e deve pertanto trovare accoglimento.

13. La novità e la complessità delle questioni giuridiche trattate giustifica, infine, la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l'effetto:

- a) dichiara illegittimo il silenzio serbato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, al quale ordina di provvedere sull'istanza di parte ricorrente nei termini e con le modalità prescritti in parte motiva;
- b) condanna il Ministero dell'Ambiente e della Transizione energetica al pagamento della cifra di euro 4.088,33 a titolo di rimborso dei diritti di istruttoria di cui all'art. 25, comma 2 - ter del T.U.A..

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)